



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITA'E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARE

DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE
E TUTELA DEL CONSUMATORE

Provvedimento di sospensione delle autorizzazioni conferite ad IFCQ Certificazioni S.r.l. con decreti n. 19114 e n. 19115 del 28 dicembre 2017 ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli artt. 36 e 37 del Reg. UE n. 1151/2012, per diverse produzioni a DOP ed IGP.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'art. 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che stabilisce che le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari" e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 ed, in particolare, l'art. 14;

Visto il Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ed, in particolare, gli articoli 4 e 5;

Visto il Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, così come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2017, n. 143;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARE

DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE
E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ha stabilito che le attività svolte dagli organismi operanti in regime di proroga, ai sensi dell'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle Amministrazioni dell'ambito delle quali operano;

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 2012 relativo al sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate;

Visti i decreti n. 19114 e n. 19115 del 28 dicembre 2017, con i quali IFCQ Certificazioni S.r.l. è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli artt. 36 e 37 del Reg. UE n. 1151/2012, per diverse produzioni a DOP ed IGP, in conseguenza del trasferimento del ramo di azienda relativo al controllo ed alla certificazione delle DOP e IGP, a far data dall'1 gennaio 2018, da parte di Istituto Nord Est Qualità – INEQ;

Viste le note n. 606 dell'11 gennaio 2018 e n. 2292 del 2 febbraio 2018 della Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari dell'ICQRF, con le quali sono stati comunicati alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore gli esiti dell'attività di vigilanza effettuata nel corso dell'anno 2017 nei confronti dell'Organismo di controllo Istituto Nord Est Qualità – INEQ;

Vista la nota n. 2940 del 23 febbraio 2018 della Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, con la quale è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, ad IFCQ Certificazioni S.r.l. l'avvio del procedimento amministrativo di revoca delle autorizzazioni conferite con i decreti n. 19114 e n. 19115 del 28 dicembre 2017;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARE

DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE
E TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la PEC del 20 marzo 2018 con la quale l'Organismo di controllo IFCQ Certificazioni S.r.l. ha presentato memorie difensive, ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 241/90, nell'ambito del procedimento amministrativo di revoca summenzionato;

Vista la nota n. 4588 del 22 marzo 2018 della Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, con la quale, a seguito delle memorie difensive presentate da IFCQ Certificazioni S.r.l., è stato comunicato il nuovo termine di conclusione del procedimento amministrativo, fissandolo al 30° giorno dalla data di ricezione delle memorie del predetto Organismo di controllo;

Esaminate le memorie prodotte da IFCQ Certificazioni S.r.l. in data 20 marzo 2018;

Considerato che dall'esame delle suddette memorie si evince l'intenzione dei vertici societari di IFCQ Certificazioni S.r.l. di rimuovere le cause che hanno dato luogo all'avvio del procedimento di revoca, di modificare condotte e attività non conformi ai principi di imparzialità e assenza di conflitto di interessi, di ripristinare un corretto funzionamento di ruoli e responsabilità nell'ambito dell'organigramma, di espletare le funzioni di controllo autorizzate in modo efficace, corretto e affidabile;

Considerato che parte delle carenze e non conformità evidenziate erano espressione di un *modus operandi* da parte degli organi e degli amministratori dell'Organismo di controllo Istituto Nord Est Qualità – INEQ e che, alla data del presente provvedimento, IFCQ Certificazioni S.r.l. ha un amministratore delegato diverso da quello in carica in INEQ all'epoca delle condotte contestate e che il direttore generale, proveniente da INEQ, è cessato da tale incarico;

Considerato che, nelle suindicate memorie, IFCQ Certificazioni S.r.l. ha richiesto l'adozione di misure diverse dalla revoca delle vigenti autorizzazioni, dichiarandosi disponibile ad eseguire le misure correttive individuate dall'Amministrazione;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARE

DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE
E TUTELA DEL CONSUMATORE

Ritenuto operante ed applicabile al presente procedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, il principio, derivante dall'ordinamento comunitario, di proporzionalità dell'attività amministrativa, in virtù del quale non è consentito alle amministrazioni pubbliche comprimere la sfera giuridica dei destinatari della propria azione in misura diversa ed ultronea rispetto a quanto necessario per il raggiungimento dello scopo cui l'azione stessa è preordinata;

Considerato che il suddetto principio di proporzionalità dell'attività amministrativa, enunciato in particolare con riferimento a provvedimenti di natura "sanzionatoria" dalla giurisprudenza amministrativa con diverse sentenze (tra le altre, vedasi Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 26 febbraio 2015, n. 964; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21 settembre 2010, n. 7036), comporta che diritti e libertà dei cittadini possono essere limitati solo nella misura in cui ciò risulti indispensabile per proteggere gli interessi pubblici e, pertanto, ogni provvedimento utilizzato dalla pubblica amministrazione, specialmente se sfavorevole al destinatario, dovrà essere allo stesso tempo necessario e commisurato al raggiungimento dello scopo prefissato dalla legge;

Ritenuto, conseguentemente, che ogniqualvolta sia possibile operare una scelta tra più mezzi alternativi, tutti ugualmente idonei al perseguimento dello scopo, l'Amministrazione deve preferire quello che determini un minor sacrificio per il destinatario, nel rispetto del giusto equilibrio tra vari interessi coinvolti nella fattispecie concreta;

Ritenuto, tuttavia, che il citato principio di proporzionalità deve essere temperato con la natura pubblicistica delle funzioni di controllo e certificazione conferite a IFCQ Certificazioni S.r.l., che possono essere mantenute in capo al suddetto organismo di controllo solo se sussiste la garanzia di affidabilità, efficacia ed imparzialità nell'espletamento dei compiti svolti;

Considerata la necessità di garantire la continuità delle attività di controllo e certificazione delle produzioni a DOP e IGP per i quali IFCQ Certificazioni S.r.l. è stato autorizzato;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARE

DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE
E TUTELA DEL CONSUMATORE

Considerato che l'art. 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 882/2004 prevede la possibilità per l'Autorità competente di imporre misure correttive appropriate e tempestive in caso di carenze degli organismi di controllo nell'espletamento dei compiti delegati, ritirando la delega senza indugio in caso di mancata adozione di tali misure;

Considerato che l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, prevede, oltre la revoca dell'autorizzazione, anche la misura della sospensione dell'autorizzazione medesima, senza indicarne, però, durata ed effetti e che risulta applicabile nel presente procedimento la norma contenuta nell'art. 64, comma 8, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, che disciplina la sospensione delle autorizzazioni conferite agli organismi di controllo e certificazioni dei vini a DO e IG, in virtù del principio dell'*analogia legis* contenuto nell'art. 12, comma 2, delle "Disposizioni sulla legge in generale", per cui "*Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe*";

Considerato che il suindicato art. 64, comma 8, della legge n. 238/2016, prevede che "*La sospensione disposta ai sensi del comma 7, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo, l'organismo di controllo deve provare di aver risolto le criticità rilevate. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, è sottoposto a una specifica attività di vigilanza da parte dell'ICQRF*";

Ritenuto, pertanto, applicabile in via analogica nel presente procedimento l'istituto della sospensione delle autorizzazioni conferite a IFCQ Certificazioni S.r.l. con i decreti n. 19114 e n. 19115 del 28 dicembre 2017, in quanto tale misura consente di perseguire l'interesse pubblico a che l'attività di controllo e certificazione delle produzioni a DOP e IGP per le quali IFCQ è stato autorizzato sia svolta in conformità alla normativa comunitaria e nazionale, in maniera efficace, corretta ed affidabile, in modo da tutelare i consumatori e gli operatori in regola delle filiere interessate, incidendo nella sfera giuridica di IFCQ Certificazioni S.r.l. in misura inferiore alla misura della revoca e, quindi, assicurando il contemperamento degli interessi coinvolti nel procedimento;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARE

DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE
E TUTELA DEL CONSUMATORE

Ritenuto, altresì, necessario prescrivere a IFCQ Certificazioni S.r.l una serie di misure correttive di seguito riportate, al fine di ripristinare il corretto ed efficace espletamento delle funzioni di controllo di cui agli artt. 36 e 37 del Re. UE n. 1151/2012;

Ritenuto necessario disporre una specifica attività di vigilanza da parte dell'ICQRF, diretta a verificare l'adempimento delle suindicate prescrizioni da parte di IFCQ Certificazioni S.r.l.;

Ritenuto adeguato comminare a carico di IFCQ Certificazioni S.r.l. un periodo di sei mesi di sospensione delle autorizzazioni conferite con i decreti n. 19114 e n. 19115 del 28 dicembre 2017, con sottoposizione a vigilanza dell'ICQRF, con l'avvertenza che l'inadempimento di una delle summenzionate prescrizioni comporterà la revoca delle medesime autorizzazioni;

DECRETA

Articolo 1

Sono sospese, per un periodo di sei mesi a decorrere dall'1 maggio 2018, le autorizzazioni conferite con decreti n. 19114 e n. 19115 del 28 dicembre 2017 a IFCQ Certificazioni S.r.l. ad espletare le funzioni di controllo di cui agli artt. 36 e 37 del Re. UE n. 1151/2012 per le seguenti produzioni a DOP e IGP:

Prosciutto di San Daniele DOP; Prosciutto Veneto Berico Euganeo DOP; Cinta Senese DOP; Stelvio DOP; Fiore Sardo DOP; Speck Alto Adige IGP; Agnello di Sardegna IGP; Kiwi Latina IGP; Pecorino Romano DOP; Pecorino sardo DOP; Valle d'Aosta Jambon de Bosses DOP; Valle d'Aosta Lard D'Arnard DOP; Prosciutto Toscano DOP.

Prosciutto di Carpegna DOP; Salamini italiani alla cacciatore DOP; Salame Brianza DOP; Prosciutto di Sauris IGP; Mortadella Bologna IGP; Cotechino Modena IGP; Zampone Modena IGP; Salame Cremona IGP; Finocchiona IGP; Pitina (PNT).

Nel suddetto periodo, sotto la vigilanza dell'ICQRF, IFCQ Certificazioni S.r.l. dovrà eseguire le misure correttive di seguito riportate:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARE

DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE
E TUTELA DEL CONSUMATORE

- A) Ripristino di ruoli e funzioni degli organi societari in conformità alla normativa vigente, con conseguente cessazione di qualsiasi attività da parte del Comitato delle direzioni generali di IFCQ Certificazioni S.r.l. e IPQ Istituto Parma Qualità ed espletamento da parte del Comitato di certificazione di IFCQ delle attività di verifica e delibera delle certificazioni sulla base delle risultanze provenienti da tutte le ispezioni, tenendo distinte le funzioni di valutazione e riesame, nonché assicurando la terzietà e l'indipendenza del Comitato medesimo;
- B) Eventuali modifiche della documentazione di sistema in conseguenza delle misure correttive adottate in applicazione del precedente punto A);
- C) Risoluzione delle convenzioni e del protocollo operativo vigenti con IPQ senza aggravio di costi per gli operatori assoggettati a controllo, oppure revisione delle convenzioni medesime, in conformità alle prescrizioni previste nel punto 6.2.2 della norma 17065:2012, sulla base dei seguenti criteri:
1. le attività delegabili sono esclusivamente quelle di ispezione e prelievo campioni a livello di allevamenti, macelli e laboratori di sezionamento;
 2. la responsabilità e gli obblighi per l'attività di certificazione e per la gestione delle non conformità devono gravare sull'Organismo di controllo autorizzato sia nei confronti degli operatori che dell'Autorità di controllo;
- D) Rigorosa applicazione dei piani di controllo approvati mediante, in particolare, lo svolgimento delle seguenti attività:
1. la verifica del tipo genetico dei verri attraverso verifica dell'auricolare, con ispezione per visione diretta dei box ove sono detenuti gli animali ed incrocio della relativa documentazione;
 2. la verifica del peso medio vivo della partita per singolo lotto nel periodo di controllo selezionato attraverso il confronto di tutta la documentazione utilizzata (DDT e scontrini di pesatura);



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITA'E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARE

DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE
E TUTELA DEL CONSUMATORE

3. la verifica della corretta esecuzione delle operazioni di classificazione delle carcasse, per l'accertamento di esiti conformi alle prescrizioni previste dal disciplinare di produzione;
4. la verifica del numero delle cosce inviate dal laboratorio di sezionamento allo stabilimento di produzione potenzialmente utilizzabili ai fini della DOP/IGP;
5. la verifica della corretta somministrazione dell'alimentazione dei suini ed il prelievo di campioni nelle diverse fasi di allevamento.

E) Adozione di un programma di azione per l'esecuzione delle misure correttive indicate nel presente articolo, comprensivo del piano di dotazione delle risorse umane e della formazione da realizzare.

Articolo 2

Durante il periodo di sospensione di cui all'art. 1, IFCQ Certificazioni S.r.l. è tenuto a comunicare all'ICQRF (Ufficio PREF II dell'Amministrazione Centrale e Ufficio territoriale ICQRF Nord-Est) con cadenza quindicinale, il programma di visite ispettive ed a trasmettere tutti i rapporti di verifica ispettiva, il programma di campionamento e i relativi verbali, le convocazioni del Comitato di certificazione e i relativi verbali di seduta, le convocazioni del Comitato ricorsi e i relativi verbali di seduta, le eventuali convocazioni del CSI e i relativi verbali di seduta, nonché ogni altra informazione richiesta dall'Amministrazione.

L'ICQRF effettuerà visite ispettive presso la sede di IFCQ Certificazioni S.r.l. ed affiancamenti, anche senza preavviso, al fine di verificare la corretta realizzazione delle misure correttive previste nel presente provvedimento.

Articolo 3

L'inadempimento di una delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà la revoca delle autorizzazioni conferite con decreti n. 19114 e n. 19115 del 28 dicembre 2017 a IFCQ Certificazioni S.r.l.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITA'E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARE

DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE
E TUTELA DEL CONSUMATORE

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica del medesimo.

Il presente decreto verrà notificato a IFCQ Certificazioni S.r.l. e verrà pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma,

Il Direttore Generale
Dr. Roberto Tomasello

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD